

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13063 Anno 2021

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 12/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SANTORO ANTONINO nato a PARTINICO il 28/01/1949

avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE ;

letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO;
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

- Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Antonino Santoro, amministratore della CO.P.A.R. s.coop.a r.l., dichiarata insolvente con sentenza del 22 novembre 2013, colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva o distruggeva i libri e le scritture contabili.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 237 L.F.. Secondo la Difesa, la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato senza che gli indizi a suo carico presentino le connotazioni richieste dall'art. 192 cod. proc. pen., cosicché, manca la prova sia dell'elemento oggettivo che di quello psicologico. Si fa rilevare che il Santoro era amministratore di una società cooperativa che non operava più dal dicembre 2002, posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2013, sulla base di debiti esclusivamente nei confronti dell'Erario, inoperatività della quale la Corte di appello non ha tenuto conto, quale elemento indiziario favorevole all'imputato. Si rappresenta, altresì, che la documentazione contabile era stata sequestrata, prima dell'intervento del curatore fallimentare, dalla Guardia di finanza, in occasione di due accessi, così come da comunicazione inoltrata dal Santoro al curatore. D'altro canto, sebbene il comandante della compagnia dei carabinieri, che svolse le indagini, abbia riferito in dibattimento della avvenuta restituzione della predetta documentazione, non ha, tuttavia, saputo indicare di quale si trattasse, non avendo partecipato alle operazioni di verifica della G.d.F. Si contesta, inoltre, la erronea qualificazione del fatto, da inquadrarsi invece nello schema della bancarotta semplice, non essendo stato dimostrato il dolo di recare pregiudizio ai creditori, anche perché essendo stata già posta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria la documentazione richiesta, il ricorrente non avrebbe avuto ragione di renderla successivamente irreperibile. In sostanza, la sentenza impugnata ha tratto la prova della sottrazione o distruzione delle scritture contabili dall'unico elemento indiziario costituito dal verbale di verifica della G.d.F., di cui è stata acquisita, in dibattimento, solo una parte, sicché non è dato conoscere con esattezza la documentazione sequestrata e quella restituita.

3. Con requisitoria scritta del 26 gennaio 2021, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Inammissibile il ricorso, vuoi perché finalizzato a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (*ex plurimis*, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, *Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005*, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

3. Giova, altresì, ricordare che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, *«Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata»* (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, , Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; in conformità, con riferimento tuttavia allo specifico aspetto della non ricorribilità per pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni di accusa, cfr. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567). Né va trascurato che *«La specificità dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori»* (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191).

9

3.1. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen., rimane incentrato su un inammissibile preteso vizio di motivazione, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla *motivazione*, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla *valutazione probatoria* (Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). Il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione è, infatti, ammissibile, quando rivolga le censure nei confronti della motivazione posta alla base della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità, senza confrontarsi- come si è già rilevato - con gli argomenti spesi dalla Corte di appello per replicare correttamente e congruamente alle doglianze della Difesa.

4. Invero, quanto all'elemento materiale del reato, la Corte territoriale ha compiutamente disatteso la doglianza difensiva con ampie e convincenti argomentazioni focalizzate sul dovere gravante sull'amministratore - in ragione della posizione di garanzia assunta con la carica - di regolarmente tenere i libri contabili societari, e sulla correlata circostanza obiettiva della mancata consegna degli stessi al Commissario liquidatore, che si è trovato, quindi, nella impossibilità di ricostruire la situazione contabile e patrimoniale della società. Non si è sottratta, peraltro, la Corte territoriale al confronto con le giustificazioni addotte dal ricorrente circa l'impossibilità di fornire le scritture (sostenendo che sarebbero state oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza), smentendole sulla base degli esiti dell'attività istruttoria (in particolare, della testimonianza del carabiniere Della Valle). Correttamente, dunque, la Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, in presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, pone a carico della Difesa, una volta dimostrata l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al Santoro, il quale si è limitato a prospettare una versione congetturale, ipotetica, e comunque smentita in atti. Da qui, anche l'assenza di buona fede, essendo risultato evidente il mendacio dell'imputato nel riferire al liquidatore, con la missiva speditagli, che la documentazione si trovasse presso gli organi di p.g. , mentre essa era stata restituita. La Corte di merito ha, così, ben governato il consolidato principio ai sensi del quale per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione

delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cass., n. 32051 del 24/6/2014, rv 260774; sez. 5,21872 del 25/3/2010).

5. La motivazione della sentenza impugnata si regge su congrue argomentazioni, certamente non afflitte da illogicità manifeste, cosicché il ricorso resiste alle generiche censure del ricorrente, dirette a conseguire una nuova ed inammissibile valutazione, in sede di legittimità, del compendio probatorio.

6. Come premesso, il Collegio deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. l.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. l.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen." (Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, SURACI, Rv. 276286).

7. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Nel resto il ricorso è inammissibile

8. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

